



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

composta da:

dott. Maria Teresa Spanu	Presidente
dott. Maria Sechi	Consigliere
dott. Stefano Greco	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 265 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da

Parte_1 **(c.f. *P.IVA_1*)**, con sede in
Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Tului, che la
rappresenta e difende,

attrice

contro

Controparte_1 **(c.f. (P.IVA *P.IVA_2*)**, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Demuro, che, unitamente agli avv. Massimo
Proto e Giuseppina De Marco, la rappresenta e difende,

convenuta

la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

nell'interesse della *Parte_1* , voglia la Corte, occorrendo previa integrazione del contraddittorio con i firmatari della scrittura del 20 aprile 2017, Signori *CP_2* *CP_3* , nonché *Controparte_4* accogliere le seguenti conclusioni:

I – dichiarare nullo ed annullare il Lodo arbitrale pronunciato tra le su indicate parti il 2 marzo 2022 e notificato il 23 marzo 2022;

II. accertare e dichiarare che la delibera della società *Parte_2* del 17 dicembre 2020 è nulla e/o annullare e comunque dichiarare improduttiva di effetti la stessa in tutte le sue statuizioni, per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o per la mancata informativa dei soci e/o per l'insussistenza dei presupposti per l'aumento del capitale sociale ed il conseguente abuso del diritto;

III. per l'effetto della nullità e/o dell'annullamento o dell'improduttività degli effetti della suddetta delibera del 17 dicembre 2020, dichiarare tenuta e condannare la società *Pt_2* [...] in persona del legale rappresentante *pro tempore* a modificare i dati di bilancio ed in particolare a modificare il capitale sociale e a riportare lo stesso ad € 100.000,00, a provvedere alle conseguenti iscrizioni in Camera di Commercio di Cagliari e, per l'effetto, condannare la stessa *Parte_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore* all'immediato rimborso, versamento e pagamento alla *Parte_1* in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dell'importo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) versato al momento della sottoscrizione del capitale sociale, oltre interessi ex D.Lgs. 232 del 2002;

IV. condannare la Società *Parte_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso integrale delle spese e competenze professionali della difesa della *Parte_1* al rimborso di quelle poste a proprio carico e a favore della *Parte_2* pari ad euro

40.515,76, nonché delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, di tutte le competenze degli arbitri, delle spese per i bolli e di quelle per l'esecutorietà del *Pt_3* per la sua registrazione oltre accessori anche contributivi e fiscali, pari ad euro 37.696,00 oltre iva se dovuta;

V. condannare la Società *Parte_2* a rimborsare le spese e competenze del presente giudizio.

nell'interesse della *Controparte_1* . voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- in linea preliminare, dichiarare l'avversa impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 829, comma 2, cod. proc. civ.;
- in linea principale, respingere l'avversa impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il lodo impugnato;
- in linea subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di impugnazione e qualora ricorressero le condizioni per il passaggio alla fase rescissoria, respingere in ogni caso le avverse deduzioni e richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la delibera dell'assemblea dei soci di *Controparte_1* del 17 dicembre 2020.

Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2022, la *Parte_1* [...] ha impugnato per nullità il lodo pronunciato il 2 marzo 2022 con il quale il Collegio Arbitrale aveva rigetto la domanda con la quale essa stessa aveva chiesto di *accertare e dichiarare che la delibera della società* *Parte_2* *del 17 dicembre 2020 è nulla e/o*

annullare e comunque dichiarare improduttiva di effetti la stessa in tutte le sue statuizioni, per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o per la mancata informativa dei soci e/o per l'insussistenza dei presupposti per l'aumento del capitale sociale ed il conseguente abuso del diritto e di condannare la stessa CP_1 alla restituzione delle somme versate in esecuzione della predetta delibera.

La attrice, in particolare, dopo avere premesso che con atto pubblico datato 26 febbraio 2016 aveva costituito con CP_3 la società Controparte_1 e che *fin dal principio, la volontà delle parti è stata improntata a garantire quale linea guida nella gestione e nella vita sociale una presenza assolutamente paritetica dei due soci, con attribuzione dei medesimi poteri e condivisione delle scelte*, ha, innanzi tutto, ricordato che con scrittura privata del 20 aprile 2017 CP_3, la Parte_1 e la CP_1 avevano previsto

- all'articolo 1 della scrittura che "Ciascuna delle parti si impegna ad agire e a esercitare i diritti di voto ad essa spettanti nell'assemblea dei soci della Parte_2 in conformità ai termini e alle condizioni previsti nei presenti Patti e si impegna a fare tutto quanto in suo potere, affinché l'Organo Amministrativo agisca in conformità ai termini e alle condizioni della stessa" e che "Le parti prendono atto e accettano che in caso di conflitto tra le deposizioni dello statuto Sociale e quelle contenute nei presenti Patti, queste ultime prevarranno ad ogni effetto";
- all'articolo 2 della scrittura che CP_3 aveva l'obbligo di cedere a CP_2 [...] il 5% del capitale sociale della Parte_2 ad un corrispettivo che le parti dovevano determinare con un separato atto e che "le parti, nelle more del perfezionamento della cessione di quote intendono regolare i loro reciproci rapporti, ed i rapporti nei confronti della società, in modo paritetico, ovvero conferendosi e attribuendosi i medesimi poteri, avendo, seppur non ancora formalmente, di fatto, percentuali paritetiche di partecipazione alle quote sociali";

- all'articolo 5 della scrittura che "Anche nel caso di futuri aumenti di capitale, al fine di mantenere invariate le rispettive quote partecipative così come previste a regime (ossia 50% CP_3 e 50% Parte_1 , i Soci garantiscono e si obbligano reciprocamente a determinare, anche in futuro, tutti i presupposti tecnici e finanziari idonei a consentire il rispetto delle predette percentuali partecipative".

La stessa attrice ha poi sottolineato che i suddetti accordi erano stati assunti non solo dai soci ma della stessa Società, la quale vi aveva preso parte per il tramite del proprio amministratore CP_3 , ha evidenziato che nella medesima scrittura all'art. 8 era stato previsto che "I presenti patti vincolano le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di una delle parti" ed ha aggiunto che il sig. CP_3 , dopo aver stipulato la scrittura oggetto di causa, nel mese di giugno del 2020 aveva conferito la propria partecipazione nella Controparte_4

La Parte_1 , quindi, sostenendo che *dalle considerazioni che precedono discende, con immediatezza, che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto allargare il giudizio, imponendone la partecipazione, a tutti gli altri firmatari della scrittura che, in quanto tali, sono litisconsorti necessari e che del pari avrebbe dovuto integrare il contraddittorio anche ed espressamente con gli aventi causa dei firmatari, nel caso di specie con la Controparte_4 in relazione al su riportato contenuto dell'art. 8 della scrittura*, ha concluso che *tale aspetto di natura processuale e pregiudiziale, che rileva per il solo fatto della sua mancata considerazione e precede e prevale su ogni considerazione di merito ancorché in ipotesi di facile e pronta decisione ..., è stato totalmente ignorato dal Collegio. Pertanto, posto che il Pt_3 dispiega ineluttabilmente i suoi effetti su tutte le parti della scrittura dell'aprile 2017, ivi comprese quelle non presenti nel giudizio, è certamente nullo integrando le ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c. comma primo nn. 4 e 9.*

La stessa società attrice, inoltre, ha affermato che *il Collegio Arbitrale si è, peraltro*

consapevolmente, sottratto al principale onere motivazionale che incombeva sullo stesso alla luce delle domande formulate dalla Società istante e soprattutto delle eccezioni difensive della Parte_2 La Parte_1, in particolare, dopo avere ricordato che la CP_1 aveva eccepito nell'arbitrato la nullità delle clausole contenute nella citata scrittura privata del 20 aprile 2017 (sulle quali essa stessa aveva fondato la domanda volta ad accertare che la delibera impugnata, contrariamente alle risultanze della votazione, non aveva raggiunto la maggioranza richiesta), ha affermato che il Collegio bypassa l'accertamento, presupposto e reso cogente ed ineludibile dalla domanda attrice e dalle eccezioni della resistente, con l'assunto "La Scrittura privata potrà, al limite, laddove ritenuta valida, efficace e vincolante (indagine che non costituisce oggetto del presente giudizio)." dando così evidenza dell'errore nel quale è incorso. Sostenendo, quindi, che proprio l'accertamento della validità della scrittura ed in specie delle clausole menzionate (artt. 2 e 5 menzionati) ... costituiva il presupposto logico giuridico della domanda attrice e di ogni successiva statuizione e che questo accertamento non avrebbe dovuto essere omesso anche con riferimento all'eccezione di parte resistente che ha affermato che la clausola contenuta nei patti sociali del 20 aprile 2017 sarebbe "nulla" in quanto in contrasto con il principio di relatività degli effetti del contratto la attrice ha concluso che il Pt_3 è certamente nullo integrando il presente motivo l'ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c., comma primo, n. 12, non essendosi pronunciato il Collegio su tutte le domande (ed eccezioni) direttamente e indirettamente proposte.

La Parte_1, infine, ha evidenziato che dalla declaratoria di nullità del Pt_3 consegue che la Corte è investita del merito della controversia ed è quindi chiamata a decidere sulle domande tutte proposte dalla Parte_1 illustrando, quindi, i motivi di impugnazione della delibera assembleare.

La Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha resistito.

2.1 Orbene, come si è accennato, la società attrice, con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del lodo per *violazione dell'art. 829 c.p.c., nn. 4 e/o 9 in relazione agli artt. 101 e 102 c.p.c.* sostenendo che *il Collegio arbitrale avrebbe dovuto allargare il giudizio, imponendone la partecipazione, a tutti gli altri firmatari della scrittura che, in quanto tali, sono litisconsorti necessari e che tale aspetto di natura processuale e pregiudiziale ... è stato totalmente ignorato dal Collegio*, ma la censura è infondata.

La Parte_1, infatti, aveva promosso il procedimento arbitrale al fine di ottenere l'annullamento o la dichiarazione di nullità o inefficacia della delibera di aumento del capitale sociale adottata, a maggioranza e con il suo voto contrario, dall'assemblea della convenuta, Controparte_1 in data 17 dicembre 2020 e, come è noto, nei giudizi di impugnazione avverso delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione di volontà espressa dall'assemblea dei soci, mentre i soci non impugnanti possono solo dispiegare intervento adesivo e devono, in ogni caso, sottostare agli effetti della sentenza di annullamento della delibera (gli effetti della sentenza di annullamento sono per il socio, riflessi e non diretti).

Al Collegio Arbitrale non era stato richiesto un accertamento destinato a produrre autonomamente efficacia di giudicato in ordine alla validità o produttività di effetti del contratto del 20 aprile 2017 e non si poneva, quindi, un'esigenza di integrazione del contraddittorio.

La CP_1 del resto, ne aveva eccepito la nullità al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria.

La valutazione da parte del Collegio in merito agli effetti della citata scrittura privata, quindi, era stata compiuta in maniera esclusivamente strumentale e prodromica rispetto alla decisione sulla domanda (avente ad oggetto, come detto, l'impugnazione della delibera assembleare) e non era, pertanto, necessario che al giudizio dovessero partecipare anche tutte

le parti che la avevano sottoscritta (o, addirittura, i loro aventi causa).

Vi è infatti litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4849).

2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la *Parte_I* ha poi dedotto la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, c. I, n. 12 c.p.c. sostenendo che *sottesa alla domanda proposta dalla parte ricorrente vi era la domanda, che ne costituiva il presupposto logico giuridico, di accertamento della validità della scrittura ed in specie dello specifico patto all'art. 2 della Scrittura privata* ed aggiungendo che *questo accertamento non avrebbe dovuto essere omissso anche con riferimento all'eccezione di parte resistente che ha affermato che la clausola contenuta nei patti sociali del 20 aprile 2017 sarebbe "nulla" in quanto in contrasto con il principio di relatività degli effetti del contratto*, ma anche tale motivo è infondato.

Come si è già osservato, infatti, la *Parte_I* non aveva formulato alcuna domanda giudiziale di accertamento della validità della scrittura privata.

La *CP_I* dal canto suo, aveva sollevato solo in via di eccezione ed all'esclusivo fine di paralizzare l'avversa domanda la questione relativa alla nullità di alcune delle clausole ivi contenute, e tale questione era stata affrontata dal Collegio Arbitrale, il quale, dopo avere affermato che *la mera sottoscrizione da parte della Società dell'accordo contrattuale intervenuto tra i soci, con il fine di determinare le modalità di esercizio del diritto di voto in assemblea, non è elemento idoneo a qualificare il contratto come "sociale", con la pretesa di attribuire allo stesso un'efficacia reale, che affinché gli accordi intervenuti tra soci possano ritenersi "patti sociali", ai quali è attribuita l'efficacia erga omnes, gli stessi devono essere contenuti nello statuto e sotto-stare dunque al regime di forma (atto pubblico) e pubblicità*

(presso il registro imprese) previsti, in materia di società a responsabilità limitata, dall'art. 2463 c.c.. Tali requisiti di forma e pubblicità sono pacificamente assenti nella Scrittura privata, che si ritiene pertanto riconducibile all'istituto dei "patti parasociali", e che pertanto la Scrittura privata del 2017 impegna i paciscenti soltanto nei loro reciproci ... senza poter in alcun modo incidere sul funzionamento dell'organo assembleare, aveva concluso che tutte le questioni e circostanze volte a dimostrare la perdita di efficacia della Scrittura privata ovvero la sua validità, con riferimento alle quali le parti hanno ampiamente dibattuto nel corso del procedimento arbitrale, sono evidentemente ultronee rispetto all'oggetto del presente contraddittorio, e sono da considerarsi assorbite da quanto sopra illustrato.

L'omessa pronunzia, d'altra parte, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, continua a sostanzarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, e va esclusa ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.

2.3 L'impugnazione del *Pt_3* in definitiva, è infondata e deve essere rigettata.

L'attrice, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.

Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'attrice, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

1) rigetta l'impugnazione del Lodo proposta dalla *Parte_I*

[...]

2) condanna la stessa *Parte_1* alla rifusione, in favore della *Controparte_1* delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.046,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'attrice, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

Così deciso in Cagliari in data 2 ottobre 2025

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Spanu

Il consigliere estensore

Dott. Stefano Greco